

**PIANO DI SOSTITUZIONE EX ART. 28.2 BMR**  
**pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB**

**EURIBOR- EURO INTERBANK OFFERED RATE**

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti di finanziamento stipulati da Asconfidi Lombardia disciplinati dal Titolo VI del TUB.

|   |   |
|---|---|
| DESCRIZIONE DELL'INDICE   | <p>Il tasso EURIBOR è rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l' "amministratore dell'indice") tramite il calculation agent, è pubblicato nella pagina EURIBOR01 del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link <a href="https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/">https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/</a>. Il tasso EURIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato).</p>  |
| <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE</p> | <p>Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso EURIBOR (per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso EURIBOR, Asconfidi Lombardia, con il supporto e in coordinamento con le funzioni di Risk Management e di Compliance, adotterà le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuerà una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;</li> <li>• valuterà la situazione documentale dei contratti impattati;</li> <li>• individuerà un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice<sup>1</sup>;</li> <li>• definirà una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;</li> <li>• informerà, entro 30 giorni dall'evento, clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;</li> <li>• predisporrà quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.</li> </ul> <p>Dal momento che il tasso Euribor è un indice critico, le attività sopra descritte terranno conto dell'esito del procedimento di cui all'articolo 21 del BMR<sup>2</sup>. Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla Banca Centrale Europea o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;</li> </ul> |

<sup>1</sup> In particolare, si dovrà considerare la procedura predisposta dall'amministratore per i casi di cessazione e variazione sostanziale dell'Euribor e pubblicata sul proprio sito internet (ex art. 28.1 del BMR) (cfr. il documento "Benchmarks Changes and Cessation Policy")

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che - nella sostanza - potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria del tasso EURIBOR finché:

- a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- c) l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;</li> <li>• la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;</li> <li>• quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno;</li> <li>• eventuali prassi di mercato;</li> <li>• la capacità di attuazione della sostituzione dell'EURIBOR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;</li> <li>• la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti ti esistenti collegati all'EURIBOR.</li> </ul> <p>(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'EURIBOR si utilizzerà l'EURIBOR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p> |
| <p>INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE</p> | <p>Qualora Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.</p>   |